

COMUNE DI VEROLI

STATUTO

ALLEGATO “A”

DELIBERA CONSILIARE N. 27 DEL 07/05/2001

(SCAEL SEDUTA DEL 15/05/2001 - DECISIONE N. 584)

(PUBBLICATO NEL B.U.R.L. N. 20 DEL 20/07/2001 – SUPPLEMENTO ORDINAIO N. 5)

PARTE I

ATTI DEGLI ENTI LOCALI

STATUTO DEL COMUNE DI VEROLI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 07/05/2001)

LIBRO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

COMUNE DI VEROLI

1 - Il Comune di Veroli, in rappresentanza di tutti coloro che vivono nel territorio comunale, esercita le funzioni proprie e quelle che la legge gli attribuisce o delega, per la cura degli interessi e per il progresso della propria comunità.

2 - Partecipa alle associazioni degli Enti Locali nazionali ed internazionali ed esprime la propria vocazione di centro culturale e storico di primaria importanza a più ampio livello territoriale.

3 - Promuove la più ampia azione di gemellaggio e scambio culturale in particolar modo con le Città di Atina, Alfedena e Palestrina già legate da antico patto federativo con la città di Veroli.

4 - Concorre a garantire il legame e la continuità dei valori umani, sociali e culturali della nostra terra con le numerose comunità verolane di emigrati in ogni parte del mondo. Adotta le misure necessarie a favorire il loro reinserimento nel tessuto economico della città.

5 - Conferma quale proprio stemma l'arma storica del Comune di Veroli: d'oro e dalla corona di quattro fioroni e quattro perle.

Motto è "*Verulana Civitas Almae Urbis Confoederata*". Accompagna lo stemma la leggenda "*S.P.Q.V.*". Quale gonfalone, lo stendardo troncato d'oro e di rosso su tutto lo stemma.

ART. 2

Regole Programmatiche

1 - Il Comune, in tutte le zone e contrade in cui si articola il suo territorio, promuove unitariamente e secondo la regola della solidarietà gli interessi dell'intera comunità verolana.

2 - Al fine di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, il Comune si impegna a concorrere al progresso e particolarmente alla tutela ed al rispetto dei diritti e della dignità della persona, nonché quelli limitativi dei diritti e dei disabili, dei minori e degli emigrati.

3 - Promuove altresì nell'ambito delle proprie competenze, la cultura della pace e della autodeterminazione dei popoli concorrendo alla affermazione del principio costituzionale del ripudio della guerra come strumento di offesa e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

4 - Considera l'assetto ordinato del proprio territorio in funzione della protezione della natura e della tutela della salute onde favorire le condizioni di vita più equilibrate ed armoniche della propria comunità, a tal fine provvede al controllo ed alla cura costante di ponti, sorgenti, fontane e corsi d'acqua, con particolare attenzione alla salvaguardia del patrimonio boschivo e specialmente di Prato di Campoli, che considera preziosa risorsa ambientale e patrimonio essenziale per l'intera comunità verolana.

5 - Il Comune salvaguarda l'ambiente che attraverso la istituzione di parchi e riserve naturali valorizza le risorse storico - artistiche e culturali della Città di Veroli con particolare riguardo alla monumentale Abbazia di Casamari, alla Biblioteca Giovardiana, al tesoro della Cattedrale, nonché a tutto il ricco patrimonio artistico e monumentale di cui alla Città di Veroli; si impegna al pieno recupero del tradizionale ruolo di centro primario di studi e di formazione in un ambito territoriale più vasto.

6 - Il Comune favorisce le attività economiche tradizionali ed incoraggia le nuove forme di attività economiche e produttive ed i nuovi mestieri.

7 - Persegue la affermazione sempre più piena dei valori e dei diritti umani anche fuori del territorio comunale.

8 - Il Comune intende promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne sul lavoro, al fine di rimuovere gli ostacoli che sostanzialmente impediscono la realizzazione di pari opportunità.

9 - Nel quadro di tali finalità, il Comune, dopo aver acquisito i pareri obbligatori per legge, in conformità alla normativa statale vigente, adotta un piano di azioni positive tendenti ad assicurare nell'ambito locale e nella sfera di competenza, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e sul lavoro tra uomini e donne.

10 - Nella fase di formazione della Giunta e degli altri organi collegiali del Comune e degli Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, il Sindaco o il Consiglio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono tenuti a promuovere condizioni che non risultino pregiudizievoli alla partecipazione di ambo i sessi nei detti organi.

11 - Considera la famiglia, in tutte le sue espressioni, il nucleo fondamentale della società e si impegna alla sua permanente tutela e valorizzazione.

12 - Promuove attività culturali, sportive e del tempo libero con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana.

13 - Promuove e sostiene la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate.

ART. 3

Tradizioni popolari

1 - Il Comune tutela e preserva le tradizioni locali, ivi comprese le più significative manifestazioni popolari, quale espressione della storia e della cultura del paese.

2 - Preserva la tradizione di svolgere il mercato settimanale nel giorno di martedì e le

altre fiere e mercati rionali nonché la tradizione delle bande musicali cittadine.

3 - Istituisce per il quarto sabato e domenica del mese la Mostra Mercato dell'Antiquariato e si impegna a sostenere e preservare la Biennale d'Arte del Ferro Battuto.

4 - Ripristina, in coincidenza delle manifestazioni più significative, la figura del banditore la cui funzione sarà affidata, tramite concorso, a persona di spiccata capacità, sensibilità e cultura.

ART. 4

Partecipazione e trasparenza

1 - Il Comune assicura la partecipazione più ampia dei cittadini all'esercizio delle funzioni proprie, incoraggia altresì la partecipazione dei cittadini alle attività dello Stato, della Regione Lazio, della Amministrazione Provinciale di Frosinone e degli Enti sovracomunali. A questi fini, il Comune si impegna a favorire la più adeguata informazione dei cittadini sulla attività di detti Enti.

2 - Il Comune ispira la propria azione amministrativa al criterio della trasparenza adottando altresì il metodo della programmazione ed il principio della economicità, della efficacia e della efficienza, nonché della pubblicità e del massimo snellimento delle procedure.

3 - Nell'esercizio diretto di tali funzioni di programmazioni e nel contesto dei similari fatti sovracomunali, il Comune di Veroli persegue l'obiettivo primario di una armonica razionalizzazione dell'assetto del territorio, in uno con i valori storico culturali e le capacità civili ed economiche della popolazione onde garantire un armonico sviluppo delle condizioni di vita e dell'economia della collettività.

LIBRO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 5

Diritto dell'informazione

- 1 - Il Comune garantisce l'informazione sugli atti e provvedimenti comunali allo scopo di favorire la piena partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
- 2 - I documenti del Comune sono pubblici salve le eccezioni di legge ed i casi di temporanea e motivata riservatezza dichiarata dal Sindaco e sono a disposizione dei cittadini singoli o associati o di chiunque vi abbia interesse a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
- 3 - Non può in nessun caso essere vietata l'esibizione di atti del Consiglio Comunale e dei provvedimenti concernenti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti.
- 4 - Con apposito regolamento, il Comune stabilisce le modalità con cui garantire ai cittadini l'accesso ai documenti amministrativi propri, degli Enti ed Aziende dipendenti nonché dei concessionari di servizi comunali.

5 - Il Comune favorisce ed incoraggia la partecipazione con relazioni periodiche sulle attività comunali, dibattiti, conferenze, incontri.

ART. 6

Iniziativa popolare

1 - Nell'interesse generale della comunità verolana l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale spetta anche ai cittadini, i quali, insieme alla proposta, presentano un progetto articolato accompagnato da una relazione recante non meno di 200 sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti al deposito della proposta medesima.

2 - Entro tre mesi dal deposito il Consiglio Comunale deve deliberare sul merito della proposta.

3 - I cittadini possono altresì presentare al Sindaco istanze e petizioni, interpellanze ed interrogazioni, depositandone presso il Comune il testo con non meno di 50 sottoscrizioni, con facoltà di illustrazione in Consiglio Comunale a norma di regolamento.

4 - La risposta dovrà essere data entro 30 giorni dal deposito secondo le modalità contenute nell'apposito regolamento consiliare.

ART. 7

L'azione popolare

1 - Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2 - Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

ART. 8

Partecipazione al procedimento amministrativo

1 - Il Comune, ove non sussistano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne comunica l'avvio ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2 - La comunicazione contiene l'oggetto del procedimento promosso e l'ufficio o la persona responsabile del procedimento e presso i quali si può prendere visione degli atti.

3 - Qualora la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il Comune fa ricorso a forme idonee di pubblicità.

4 - Hanno inoltre facoltà di intervenire nel procedimento con memorie scritte e documenti nonché prendendo visione degli atti i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.

5 - Senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e nel perseguimento del pubblico interesse, il Comune può concludere accordi con gli interessati in ordine al contenuto del provvedimento finale: l'accordo deve essere stipulato, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti e ad esso si applicano i principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

6 - Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

7 - Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

8 - Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti dell'attività diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, nonché ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

9 - Se il procedimento amministrativo è attivato ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario che deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 9

Libere forme associative e volontariato

1 - Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicura la loro partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantisce il loro accesso alle strutture ed ai servizi comunali secondo le modalità fissate dal regolamento.

2 - Può concedere ad esse contributi finalizzati ed affidare alle stesse la organizzazione

di manifestazioni e la gestione di servizi.

3 - In particolare, il Comune stabilisce la consultazione permanente delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, nonché delle associazioni di consumatori ed utenti anche al fine di determinare gli indirizzi per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici della pubblica amministrazione.

ART. 10

I Referendum

1 - Con apposito regolamento il Comune fissa le modalità per l'informazione dei cittadini sul referendum e le condizioni idonee a garantire la partecipazione più ampia dei soggetti individuali e collettivi alla campagna referendaria.

2 - Gli organi competenti del Comune debbono deliberare sull'oggetto del referendum entro un mese dal suo svolgimento se ha partecipato al voto almeno la metà degli aventi diritto e se il quesito referendario ha avuto la risposta affermativa della maggioranza assoluta dei votanti.

3 - Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum in un anno.

4 - Il Consiglio Comunale delibera sulla regolarità, legittimità ed ammissibilità delle richieste di referendum.

ART. 11

Il referendum consultivo

1 - Il referendum popolare relativo ad atti di competenza del Consiglio Comunale può essere promosso dallo stesso Consiglio Comunale con deliberazione approvata da 2/3 dei consiglieri assegnati oppure su richiesta di almeno 800 cittadini elettori.

2 - Non possono formare oggetto di referendum consultivo provvedimenti concernenti tributi e tariffe, l'assunzione di mutui e prestiti obbligazionari, l'acquisto e la alienazione di immobili, permuta, appalti o concessioni nonché gli atti e provvedimenti di nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. E' parimenti esclusa la revisione dello Statuto Comunale salvo il disposto dell'art. 56, comma 8°.

3 - Indetto il referendum, il Consiglio sospende l'attività deliberativa sulla materia che

forma oggetto dello stesso; salvo che con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri, riconosca la sussistenza di ragioni di particolare necessità ed urgenza di deliberare.

ART. 12

Il Difensore Civico

1 - Il Comune istituisce il Difensore Civico onde garantire ulteriormente l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione Comunale.

2 - Il Difensore Civico vigila sull'osservanza, da parte dell'Amministrazione Comunale, degli obblighi di imparzialità e di buona amministrazione; in particolare, il Difensore Civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dello Statuto e dei regolamenti del Comune.

3 - Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati e resta in carica 3 anni.

4 - Il regolamento comunale fissa i requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità.

5 - Il Difensore Civico cessa dalla carica alla scadenza del suo mandato; in caso di dimissioni, morte od impedimento grave; in caso di presentazione presso il Consiglio Comunale di richiesta motivata di revoca sottoscritta da almeno 500 cittadini. Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio Comunale, con la maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri, nei casi di gravi violazioni della legge, dello Statuto e dei regolamenti comunali.

6 - Il Difensore Civico agisce di propria iniziativa o su proposta di cittadini singoli o associati. Qualora accerti che siano stati violati i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, comunica per iscritto al Sindaco le modalità per sanare la violazione richiedendogli eventualmente, ove si tratti di gravi e persistenti inadempienze dell'Amministrazione Comunale, l'esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate dal regolamento. Il Difensore Civico può altresì richiedere la promozione dell'azione disciplinare a carica del dipendente comunale, nonché sollecitare il Consiglio Comunale, la Giunta od il Sindaco ad assumere i provvedimenti di propria competenza.

7 - Infine, il Difensore Civico presenta relazione annuale al Consiglio Comunale sui risultati della propria attività.

8 - Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, fatta eccezione per gli atti riservati per espressa disposizione di legge.

9 - Al difensore civico compete una indennità di carica corrispondente alla metà di quella base assegnata al Sindaco del Comune e il rimborso delle spese giusta la normativa di legge vigente.

LIBRO III

GLI ORGANI COMUNALI

ART. 13

Gli Organi del Comune

1 - Gli Organi del Comune sono il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco.

ART. 14

Il Consiglio Comunale

1 - Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo, di produzione normativa e di controllo politico - amministrativo del Comune.

2 - Il Consiglio esercita le potestà ad esso espressamente conferite dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto senza la possibilità di delega ad altri Organi.

3 - Il Consiglio è presieduto dal Presidente, che ne determina l'ordine del giorno; si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri o del Sindaco entro venti giorni dal ricevimento della relativa richiesta e con

l'inserimento all'ordine del giorno dell'esame delle questioni proposte ai fini della loro effettiva trattazione.

4 - Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Della convocazione, anche in seduta straordinaria o d'urgenza, ne è dato avviso ai cittadini mediante affissione oltre che all'albo pretorio anche in luoghi pubblici mediante manifesti.

5 - Le sedute del Consiglio Comunale sono precedute dal suono della civica campana un'ora e mezz'ora prima dell'ora stabilita per la riunione.

6 - Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.

7 - La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.

8 - Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione, ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento consiliare.

9 - Il Consiglio si avvale anche di Commissioni permanenti e speciali costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri di dette Commissioni e ne disciplina l'acquisizione e le forme di pubblicità dei lavori.

10 - Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dalla legge.

11 - Salvo quanto stabilito dai commi successivi, il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

12 - In caso di approvazione da parte del Consiglio stesso di una mozione motivata di sfiducia al Sindaco e alla Giunta, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, presentata, sottoscritta e posta in votazione con le modalità e giusta quanto prescritto dall'art. 52 del D. Lgs. N. 267/2000, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

13 - Ugualmente si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina del

Commissario quando il Consiglio perda per dimissioni contestuali ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, la metà più uno dei membri assegnati al Comune, non computando a tal fine il Sindaco, ovvero quando non sia approvato nei termini il bilancio da parte dello stesso Consiglio Comunale;

14 - Inoltre si provvede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina del Commissario quando siano presentate dal Sindaco le sue dimissioni dall'Ufficio ricoperto nonché quando il Consiglio Comunale per impossibilità di surroga sia ridotto alla metà dei componenti del Consiglio stesso.

15 - In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio, ma il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione e proclamazione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. In tale periodo temporale le funzioni del Sindaco sono esercitate interinalmente dal Vice Sindaco e le funzioni del Consiglio da quest'ultimo giusta quanto previsto al precedente comma 7.

16 - In occasione della riunione del Consiglio e per il tempo della sua durata viene esposto all'esterno dell'edificio ove si tiene l'adunanza, la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea e quella della Città di Veroli.

ART. 15

Attribuzioni del Consiglio

1 - Il Consiglio Comunale adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalla legge o dallo Statuto.

2 - In particolare il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati, i piani di lottizzazione, i piani di recupero e loro varianti e modifiche, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge;
- d) gli altri atti espressamente riservati al Consiglio dalla legge.

3 - Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui ai commi precedenti non possono

essere adottati in via d'urgenza dalla Giunta, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

ART. 16

Convocazione del Consiglio

1 - Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, cui compete formulare l'ordine del giorno dell'adunanza e stabilire la data e l'ora della riunione consiliare.

2 - Nel caso in cui non siano esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta consiliare ordinaria il Consiglio decide in ordine al successivo aggiornamento della seduta, da comunicarsi dal Presidente ai Consiglieri assenti, quando nell'avviso di convocazione non siano stati indicati i giorni presuntivamente necessari alla trattazione degli argomenti posti all'ordine della seduta stessa.

3 - Il Consiglio è convocato in via straordinaria dal Presidente ai sensi del comma 3 dell'art. 14.

4 - Nei casi di urgenza accertata dal Presidente e su espressa richiesta del Sindaco o del quinto dei consiglieri, il termine di venti giorni ai fini della riunione del consiglio è ridotto alla metà.

5 - In caso di somma urgenza la riunione del consiglio deve avvenire entro quarantotto ore dalla richiesta del Sindaco.

6 - Il Consiglio si riunisce altresì ad iniziativa del Prefetto e dell'organo Regionale di Controllo, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

ART. 17

Consegna dell'avviso di convocazione

1 - L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessione ordinaria;
- b) almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di seduta straordinaria nei casi previsti ai commi 3 e 4 dell'art. precedente;
- c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di somma urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

ART. 18

Numero legale per la validità delle sedute

1 - Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2 - Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno sette consiglieri.

3 - Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti nell'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati di guisa che, nell'ordine del giorno di una stessa seduta, possono coesistere, nell'ordine, argomenti di seconda e prima convocazione.

4 - E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad altra precedente andata deserta per iniziale o sopraggiunta mancanza del numero legale.

5 - Nel caso in cui nell'avviso di convocazione non sia stato indicato il giorno e l'ora di seconda convocazione, nell'eventualità di diserzione totale o parziale della prima seduta per mancanza, anche sopraggiunta, del numero legale, il consiglio deve essere nuovamente convocato nell'osservanza delle forme, modalità e termini seguiti nella convocazione della prima adunanza e quindi dei termini rispettivamente previsti alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente.

6 - Se nell'avviso di convocazione sia già stato indicato anche il giorno e l'ora della seduta di seconda convocazione, devono essere avvisati della diserzione della seduta soltanto i consiglieri assenti alla prima adunanza sciolta per mancanza del numero legale.

7 - Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza :

- a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad assentarsi o ad astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli assessori che estranei per legge al Consiglio, intervengono nella discussione limitatamente all'illustrazione dell'argomento istruito dal loro assessorato e senza diritto di voto.

ART. 19

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1 - La deliberazione è valida se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2 - Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) le schede bianche e quelle nulle.

3 - Le deliberazioni consiliari sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Esse, nei casi di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 20

Regolamenti Comunali

1 - Il Consiglio, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta e modifica i regolamenti diretti a disciplinare:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale ed i suoi rapporti con gli altri organi del Comune;
- b) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi non elettivi;
- c) l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione;

2 - Il Consiglio adotta altresì, nei termini di legge, gli altri regolamenti obbligatori.

3 - L'adozione di altri eventuali regolamenti è rimessa al voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

ART. 21

Il regolamento del Consiglio

1 - Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina, in particolare:

- a) il funzionamento del Consiglio e delle sue commissioni, permanenti e speciali;
- b) la pubblicità dell'attività consiliare e delle commissioni;
- c) il procedimento per la presentazione della mozione di sfiducia al Sindaco ed alla Giunta;
- d) i procedimenti relativi alle nomine ed alle designazioni di competenza consiliare;
- e) il procedimento per l'esame delle deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta in via d'urgenza;
- f) i rapporti con gli organi regionali di controllo, istituzioni ed aziende speciali;
- g) i procedimenti relativi ai rapporti tra il Consiglio e le istituzioni esterne al Comune.

2 - Il regolamento consiliare disciplina in modo distinto i diritti ed i doveri dei singoli consiglieri, dei gruppi consiliari del Sindaco e della Giunta Comunale in Consiglio, dei

soggetti legittimati a rappresentare in Consiglio i titolari dei diritti di partecipazione e provvede ad assicurare ai gruppi consiliari il diritto di portare le proprie proposte alla votazione del Consiglio.

ART. 22

I Consiglieri Comunali

1 - I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità comunale senza vincolo di mandato. Prestano giuramento di fedeltà allo Statuto.

2 - I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale mediante proposta di deliberazione che il Presidente è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno delle sedute del consiglio e possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.

3 - I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende, istituzioni e società che gestiscono servizi pubblici locali notizie, informazioni e copie di atti e documenti necessari all'espletamento delle loro funzioni senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio, con le modalità ed i limiti fissati dal regolamento.

4 - Il Comune assicura ai consiglieri ed ai gruppi consiliari le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.

5 - E' dovere dei Consiglieri Comunali partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali fanno parte.

6 - Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali, i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

ART. 23

Cessazione dalla carica di Consigliere

1 - I Consiglieri Comunali cessano dalle loro funzioni, oltre che nel caso di morte, anche per i casi regolati dalla legge di sospensione, rimozione, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e dimissioni.

2 - Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per una delle cause, anche se sopravvenute, di cui al comma precedente, attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

3 - Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi di legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva al provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista, che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti, previo esame dei requisiti di eleggibilità del candidato stesso all'ufficio di consigliere comunale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione in conformità alla legge.

4 - I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive o a tre sedute straordinarie consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza, formulata dal Consiglio stesso con proprio atto, al fine di acquisirne eventuali deduzioni.

5 - Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate dal consigliere medesimo al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione ovvero annunciate direttamente al Consiglio stesso durante una seduta consiliare con dichiarazione consacrata a verbale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci, la deliberazione di surrogazione deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, accertata dall'acquisizione al protocollo del Comune della relativa lettera o dalla data del verbale della seduta consiliare.

6 - Attesa la irrevocabilità ed efficacia istantanea delle dimissioni, il Presidente del Consiglio deve invitare alla riunione nella quale si procede alla surrogazione, il primo dei non eletti della lista che aveva espresso il consigliere dimissionario, perché possa partecipare alla seduta del Consiglio dopo l'adozione dell'atto consiliare di surrogazione e convalida, che è immediatamente eseguibile, avendo il subentrante acquisito il diritto all'ufficio di consigliere fin dal momento della presentazione delle dimissioni irrevocabili ed efficaci da parte del consigliere dimissionario.

7 - Nel caso in cui le dimissioni siano presentate contestualmente ovvero rese con atti separati purché contemporaneamente dalla metà più uno dei membri del consiglio ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 comma 1 lett. b) del D.Lgs. N. 267/2000, le dimissioni sono irrevocabili ed immediatamente efficaci all'atto dell'acquisizione al protocollo del Comune della relativa comunicazione data a mezzo di una o più lettere di dimissioni.

ART. 24

Il Consigliere Anziano

1 - E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale ai sensi dell'art. 73, comma sesto, del D.Lgs. n. 267/2000, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri Comunali ai sensi di legge. Egli esercita le funzioni che la legge, lo Statuto ed il regolamento assegnano allo stesso.

ART. 25

Presidenza del Consiglio Comunale

1 - Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla elezione, procede sotto la presidenza del consigliere anziano, alla elezione del Presidente scegliendolo nel proprio seno a scrutinio segreto.

2 - Ove nelle prime due votazioni nessun candidato riporti la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero dei voti ed è proclamato eletto Presidente colui che consegue il maggior numero dei voti ed a parità di voti il consigliere più anziano di età.

3 - In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede il Consiglio il consigliere anziano.

4 - Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità determinata ai sensi del combinato disposto dei commi sei e dodici dell'art. 73 del D. Lgs. N. 267/2000 occupa il posto immediatamente successivo.

5 - In caso di vacanza per qualsiasi motivo dell'Ufficio di Presidente del Consiglio Comunale, il consigliere anziano convoca e presiede il Consiglio per la elezione del Presidente entro 20 giorni dall'evento, elezione che si effettua giusta le modalità e procedure stabilite al precedente comma 2. La deliberazione con la quale viene eletto il Presidente è immediatamente eseguibile.

6 - Le dimissioni del Presidente sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non abbisognano di alcuna presa d'atto da parte del Consiglio ed il termine di venti giorni, di cui al comma precedente, decorre dalla data di acquisizione al protocollo del Comune della lettera di dimissioni.

ART. 26

Adempimenti della prima seduta del Consiglio Comunale

1 - Il Sindaco entra immediatamente in carica all'atto della proclamazione da parte dell'ufficio elettorale centrale.

2 - Convoca la prima seduta del Consiglio entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, con avviso da notificarsi almeno 5 giorni liberi prima della riunione che deve tenersi entro il termine massimo di 10 giorni dall'atto di convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

3 - La prima seduta del Consiglio, convocata dal Sindaco, è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente.

4 - Nella prima seduta il Consiglio, prima di procedere all'adozione di qualsiasi altro atto, deve esaminare nell'ordine di proclamazione le condizioni di eleggibilità del Sindaco e dei Consiglieri giusta la legge vigente. La deliberazione di convalida della elezione degli stessi è immediatamente eseguibile.

5 - La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse, nonché alla discussione, possono partecipare il Sindaco e i Consiglieri della cui ineleggibilità si discute in sede di convalida.

6 - In caso di dichiarazione di ineleggibilità del Sindaco non si procede ulteriormente e la seduta viene sciolta. Dopo il controllo positivo esercitato dal competente organo regionale sulla deliberazione consiliare concernente l'ineleggibilità del Sindaco, si provvede allo scioglimento del Consiglio stesso ed alla nomina del Commissario giusta le procedure di legge.

7 - In caso di dichiarazione di ineleggibilità del singolo consigliere con atto consiliare che è immediatamente eseguibile, si procede nella stessa seduta alla sua sostituzione in conformità alla legge.

8 - La deliberazione di surrogazione e di convalida della elezione del subentrante consigliere è immediatamente eseguibile e pertanto se detto consigliere è presente in aula, nella parte riservata al pubblico, deve essere invitato dal Presidente a partecipare alla seduta in corso prendendo posto tra i consiglieri ad ogni effetto di legge.

9 - Successivamente il Sindaco, invitato dal consigliere anziano, presta giuramento innanzi al Consiglio di essere fedele alla Repubblica e di osservare lealmente la Costituzione Italiana secondo la formula prevista dall'art. 11 del D.P.R. n. 3/57. Quindi il Presidente della seduta, il Sindaco e ciascun consigliere comunale nell'ordine stabilito in sede di proclamazione prestano dinanzi al Consiglio, su appello nominale eseguito dal segretario generale, il giuramento prescritto dal

precedente articolo 17, leggendo la seguente formula: "Giuro di essere fedele allo Statuto, di osservarne lealmente le disposizioni e di adempiere alle mie funzioni per il bene della Comunità Verolana". Il consigliere assente presta giuramento all'inizio della seduta successiva nella quale sia presente. Le stesse modalità verranno rispettate dal consigliere subentrante per surrogazione nel corso della consiliatura.

10 - Quindi il Consigliere anziano indice l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, secondo modalità e procedure previste dall'articolo precedente.

11 - Il Presidente eletto entra immediatamente nell'ufficio e assume la presidenza del Consiglio.

12 - Il Presidente invita quindi il Sindaco a comunicare la nomina dei componenti la Giunta. I consiglieri che abbiano accettato o accettino seduta stante l'ufficio di assessore, cessano dalla carica e vengono immediatamente surrogati.

13 - Il Sindaco dopo la comunicazione di cui al comma precedente e dopo gli eventuali provvedimenti di convalida dei subentranti consiglieri che prestano immediatamente il giuramento di rito, illustra gli indirizzi generali di governo.

14 - Il Presidente apre la discussione ed al termine del dibattito, il Consiglio approva con un documento gli indirizzi di amministrazione.

15 - Il Consiglio, ove non decida di rinviare la nomina, ponendola al primo punto dell'ordine del giorno della seduta consiliare immediatamente successiva, procede alla elezione, tra i propri componenti, della Commissione Elettorale Comunale, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223.

ART. 27

La Giunta Comunale

1 - La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

2 - Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti.

3 - Collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

4 - Riferisce annualmente al Consiglio stesso sul programma realizzato o in corso, svolge attività propositiva ed impulso nei confronti dello stesso.

5 - *La Giunta è costituita dal Sindaco e da un numero massimo di 7 assessori.*

6 - Essa è convocata e presieduta dal Sindaco o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Sindaco. Delibera in seduta non pubblica, salvo i casi previsti dal regolamento, a maggioranza assoluta dei votanti. Per la validità della seduta occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

7 - Eccezionalmente in caso di assenza o impedimento sia del Sindaco che del Vice Sindaco è convocata e presieduta dall'assessore all'uopo delegato dal Sindaco.

8 - Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Esse possono essere dichiarate immediatamente eseguibili nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge, fermo l'obbligo della preventiva affissione all'albo pretorio ai fini della loro efficacia.

ART. 28

Gli Assessori

1 - Gli assessori sono nominati dal Sindaco che sceglie tra gli stessi il Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva alle elezioni.

2 - Essi sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente di quelli emanati nell'ambito delle rispettive funzioni.

3 - Gli assessori possono essere scelti dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.

4 - La carica di assessore è incompatibile con l'ufficio di consigliere comunale e pertanto qualora un consigliere assuma la carica di assessore, cessa dall'ufficio di consigliere all'atto della accettazione della nomina ed al suo posto subentra il 1° dei non eletti.

5 - Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata informazione al Consiglio all'atto della comunicazione della nomina dei successori.

6 - Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

7 - In caso di impedimento temporaneo dell'assessore, le relative funzioni sono esercitate quale supplente dal Sindaco.

8 - L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto dal Sindaco d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante della Giunta, dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza, al fine di acquisirne le deduzioni.

9 - Con la stessa procedura viene dichiarato decaduto l'assessore per la sopraggiunta perdita dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.

10 - Gli assessori che hanno ricoperto la carica in due mandati consecutivi allo scadere del secondo mandato non possono essere nominati ulteriormente assessori nel mandato successivo.

11 - E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

ART. 29

Il Sindaco

1 - Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, dai cittadini secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio stesso.

2 - Il Sindaco quale organo responsabile dell'Amministrazione Comunale alla quale è preposto in via preminente:

- a) rappresenta l'Ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e vigila sull'esecuzione degli atti;
- b) nomina e revoca motivatamente gli assessori;
- c) assicura l'unità di indirizzo della Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
- d) convoca e presiede la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno e l'ora dell'adunanza;
- e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, provvede alla nomina o alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, fatta eccezione delle nomine dei rappresentanti del Consiglio a quest'ultimo espressamente riservate dalla legge.

In difetto provvede l'organo regionale di controllo in via sostitutiva ai sensi di legge, previa diffida;

- f) provvede alla revoca, con provvedimento motivato, dei rappresentanti di cui alla

lettera precedente di nomina sindacale;

- g) *Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del T.U.delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali - D.Lgs. n. 267/2000, nonché dal presente Statuto e dal regolamento comunale del personale;*
- h) risponde, anche tramite l'assessore delegato al ramo, entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, giusta le modalità disciplinate dal regolamento consiliare;
- i) indice il referendum consultivo comunale;
- j) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune riferendone al Consiglio;
- k) adotta ordinanze a tutela del demanio comunale ivi comprese le strade comunali e di uso pubblico;
- l) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e delibera, assistito dal segretario generale, intorno alle azioni possessorie;
- m) provvede con ordinanza a far osservare i regolamenti comunali;
- n) rilascia attestati di notorietà pubblica;
- o) può sospendere cautelativamente dal servizio i dipendenti del Comune, riferendo alla Giunta nella sua prima adunanza, nei casi previsti dal regolamento del personale;
- p) provvede con decreto all'occupazione d'urgenza nei casi in cui la legge attribuisca tale competenza genericamente al Comune;
- q) procede all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica previa formazione della graduatoria da parte della competente commissione prevista dalla legge e dal regolamento;
- r) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- s) rilascia tutte le autorizzazioni o concessioni amministrative attribuite alla sua competenza dalle vigenti norme di legge o di regolamento;

3 - Il Sindaco può delegare agli assessori in via speciale i poteri di ordinanza, nonché ogni altra autorizzazione commessa in genere dalle leggi all'organo monocratico sindacale.

4 - Il Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi di legge, è sostituito dal Vice Sindaco.

5 - Il Vice Sindaco, in caso di sospensione del Sindaco di cui al comma precedente o in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco,

nell'assumere in via permanente le funzioni di Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo consiglio o, in caso di sospensione, fino alla cessazione della supplenza, sceglie tra gli assessori in carica colui che in caso di propria assenza o impedimento temporaneo lo sostituisca a tutti gli effetti di legge, dandone immediata comunicazione al Consiglio Comunale.

6 - Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti dello scioglimento del Consiglio e della consequenziale nomina del Commissario, trascorso il termine di venti giorni decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo del Comune della lettera di dimissioni del Sindaco indirizzata al Consiglio Comunale.

7 - Entro detto termine il Presidente può convocare il Consiglio Comunale per la mera lettura della lettera di dimissioni, alla quale può seguire un dibattito che si conclude senza alcuna espressione di voto.

8 - Il Sindaco che ha ricoperto per due mandati la carica non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

9 - Al Sindaco, nonché agli Assessori e consiglieri comunali è fatto divieto di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti a controllo e alla vigilanza del Comune.

10 - Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 30

Altre attribuzioni del Sindaco

1 - Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;
- b) alla emanazione degli atti che sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

2 - Il Sindaco, altresì, quale Ufficiale di Governo adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3 - Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto ed all'autorità giudiziaria secondo le rispettive competenze, può delegare l'esercizio delle funzioni indicate nel precedente I° comma, lettera a), b), c) e d) ad un consigliere comunale per l'esercizio delle stesse nelle zone e frazioni del Comune.

LIBRO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 31

Principi strutturali e organizzativi

1 - L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 32

Organizzazione degli uffici e del personale

1 - Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in

conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2 - Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3 - I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4 - Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 33

Regolamento degli uffici e dei servizi

1 - Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2 - I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3 - L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4 - Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 34

Diritti e doveri dei dipendenti

1 - I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2 - Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3 - Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4 - L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5 - Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.

6 - Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

ART. 35

Direttore generale

1 - Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.

ART. 36

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
- 2 - Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
- 3 - La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
- 4 - Il servizio di direzione generale e le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

ART. 37

Funzioni del direttore generale

- 1 - Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
- 2 - Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, re1 azioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
 - d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
 - f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
 - g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
 - h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo proponendo alla giunta e al

- sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

ART. 38

Responsabili degli uffici e dei servizi

1 - Agli uffici sono preposti funzionari scelti secondo il criterio del merito e della professionalità.

2 - I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

3 - I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, omero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

4 - Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

5 - La durata dei responsabili degli uffici e dei servizi può essere determinata dall'organo competente, per assicurare l'efficienza del servizio e la mobilità del personale secondo le modalità fissate dal regolamento.

6 - I funzionari responsabili degli uffici e dei servizi provengono, di regola, dalle carriere comunali.

7 - Un numero non superiore a due funzionari responsabili di uffici specializzati, è assunto, con deliberazione motivata della Giunta, con contratto di diritto pubblico o privato. La Giunta espone al Consiglio i motivi della decisione.

ART. 39

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1 - I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, ad provano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2 - Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono

inoltre le seguenti funzioni:

- a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
- h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
- j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
- l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
- m) rispondono, nei confronti del segretario generale e/o dell'eventuale direttore generale se nominato, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3 - I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

ART. 40

Incarichi apicali e di alta specializzazione

1 - La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale apicale di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2 - La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e

servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.

3 - I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 41

Collaborazioni esterne

1 - Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2 - Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 42

Ufficio di indirizzo e di controllo

1 - Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 43

Controllo interno

1 - Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D.Lgs. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs 286/99.

2 - Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

ART. 44

Il Segretario Comunale

- 1 - Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
- 2 - Al segretario Comunale è affidata; nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo, e funzione di gestione amministrativa, l'attività gestionale delle norme statutarie e regolamentari, con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi.
- 3 - Il Segretario Comunale nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.
- 4 - Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive rispettivamente insieme al Sindaco e al Presidente del Consiglio.
- 5 - Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
- 6 - Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
- 7 - Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
- 8 - Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

ART. 45

Il Vice Segretario

- 1 - La dotazione organica prevede un Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei Funzionari apicali dell'Ente in possesso del diploma di laurea analogo o equipollente a quello richiesto per il Segretario Comunale.

2 - Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza, vacanza o impedimento.

ART. 46

Forme di gestione e di collaborazione

1 - Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici può ricorrere alle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
- f) a mezzo di Consorzi, secondo le disposizioni vigenti.

2 - Il Comune promuove e favorisce rapporti di collaborazione con gli altri Enti pubblici territoriali e con le Comunità Montane al fine di coordinare ed organizzare i servizi di interesse locale.

ART. 47

Amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni

1 - Gli Amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono scelti tra i tecnici ed esperti del settore e sono nominati dal consiglio comunale fino alla prima elezione diretta del Sindaco.

2 - Nel presentare i candidati, ne viene illustrato il curriculum che viene reso pubblico.

3 - Il Consiglio Comunale, quando riscontri irregolarità gestionali o accerti violazioni di norme, dispone o propone la revoca di tutti i componenti l'organo amministrativo.

ART. 48

Istituzioni

1 - Le istituzioni godono di autonomia amministrativa e finanziaria.

2 - Il consiglio di amministrazione delle istituzioni è composto da cinque membri che

durano in carica cinque anni.

3 - Il Presidente è designato tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

4 - Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione.

ART. 49

Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi

1 - Il Consiglio comunale disciplina, con regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri i profili generali dei procedimenti amministrativi comunali secondo criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

2 - Nel regolamento debbono altresì essere determinati:

- a) i criteri e le modalità cui l'amministrazione comunale dovrà attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere a persone od enti pubblici e privati;
- b) le regole per l'individuazione dei dirigenti preposti alla presidenza delle commissioni di gara e di concorso; alle procedure di appalto concorso ed alla stipulazione dei contratti; infine, le regole per la rotazione dei dirigenti negli incarichi che comportino maggiore discrezionalità o maneggio di risorse pubbliche;
- c) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per le forniture ed opere pubbliche, concessioni edilizie, licenze commerciali, autorizzazioni amministrative ed analoghi provvedimenti;
- d) le regole generali per il conferimento di incarichi professionali o di consulenza.

ART. 50

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1 - Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 234 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

2 - I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto al loro

incarico.

3 - Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4 - Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5 - I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

6 - Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

LIBRO V

FINANZA, CONTABILITÀ E CONTRATTI

ART. 51

Autonomia finanziaria ed impositiva

- 1 - Il Comune ha autonomia finanziaria nell'ambito delle risorse proprie e di quelle che gli vengono trasferite.
- 2 - Il Comune, inoltre, ha potestà autonoma in materia di imposte, tasse e tariffe, nei modi e limiti previsti dalla legge.

ART. 52

Ordinamento finanziario e contabile

- 1 - L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
- 2 - Il Consiglio Comunale, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, adotta apposito regolamento di contabilità.

ART. 53

Bilancio di previsione - Mutui

- 1 - Il Comune delibera entro il termine di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi del pareggio economico e finanziario, e gli altri fissati dalla legge.

2 - Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale.

3 - Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

4 - La deliberazione di approvazione del bilancio di previsione come anche delle variazioni allo stesso è valida se adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 54

Conto Consuntivo

1 - Il Conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il termine di legge con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2 - Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e di costi sostenuti.

ART. 55

I Contratti

1 - Il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento per disciplinare la materia dei contratti nel quadro dei principi generali stabiliti dalla legge.

2 - Il Consiglio Comunale delibera la programmazione annuale e pluriennale di tutte le opere pubbliche e forniture di competenza comunale, fatta esclusione di quelle eccezionali ed urgenti.

3 - La Giunta Comunale individua le risorse finanziarie, le modalità ed i tempi per i contratti relativi ad acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione a norma di regolamento.

4 - La stipula dei contratti è proceduta da una deliberazione che fissi il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto e le modalità di scelta del contraente.

LIBRO VI

APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE

ART. 56

Modalità

- 1 - L'iniziativa della revisione dello Statuto Comunale appartiene a ciascun consigliere comunale, alla Giunta, al Sindaco e ad ogni singolo elettore secondo le modalità stabilite nel regolamento.
- 2 - Prima di essere poste all'esame del consiglio comunale, le proposte di revisione dello Statuto sono affisse nell'Albo Pretorio per almeno dieci giorni consecutivi.
- 3 - Decorso tale termine, il Presidente del consiglio comunale, previa autorizzazione e secondo norme, criteri e modalità stabilite dal consiglio stesso, procede all'acquisizione di pareri, consultando associazioni, organizzazioni ed enti esistenti sul territorio.
- 4 - Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, può decidere che sul testo dello Statuto, nella parte modificata e deliberata, si proceda a referendum consultivo, in conformità alle norme statutarie e regolamentari, prima di procedere alla sua definitiva approvazione.
- 5 - Lo Statuto in via ordinaria è approvato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
- 6 - Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive

sedute, da tenersi nel corso dei trenta giorni successivi alla prima adunanza, e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte e su identico testo il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

7 - Se in nessuna delle sedute previste dai commi precedenti 5 e 6 si raggiunga la prescritta maggioranza si rinnova l'intero procedimento.

8 - Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono adottate dal consiglio comunale con le stesse modalità innanzi previste per l'approvazione, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica ed integrazione o indipendentemente quando la revisione, modifica o adeguamento dello Statuto siano tassativamente disposte da norme di legge o quando queste prevalgano sulle norme statutarie. A questi due ultimi casi non si applicano le norme recate dai precedenti commi 2, 3 e 4

9 - Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

10 - La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.

11 - Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto o il testo modificato o integrato, a cura del segretario comunale, viene inviato alla Regione Lazio per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Esso è affisso, a cura dello stesso segretario, all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

12 - Durante la pubblicazione all'albo pretorio il testo statutario o il testo dello Statuto modificato o integrato viene depositato presso la segreteria comunale. Dell'avvenuto deposito ne viene data comunicazione al pubblico tramite manifesti e mezzi di diffusione di massa onde consentire ad ogni cittadino di prenderne visione e di chiederne copia previo pagamento dei soli costi.

